



Indirizzo rivolto dagli Avvocati del Foro di Udine al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Signor Presidente,

riteniamo indispensabile sottolineare ancora alla Sua attenzione e sensibilità come le norme specificamente incidenti sui diritti e sui doveri dell'Avvocato, inserite nel Decreto Legge n. 223/2006, sia per il modo – *che ancor n'offende* – utilizzato dal Governo sia per gli effetti che ne sortiranno, hanno vulnerato alcuni postulati che sono alla base dell'ordinamento italiano, e precisamente dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il Governo ha assimilato l'Avvocatura ad una corporazione di interessi e finalità privatistiche. Non basta. Varcando un confine mai per l'innanzi violato, il Governo ha d'imperio decretato sia correzioni che sanzioni di decadenza per alcune norme del Codice Deontologico Forense, e cioè di quella "Carta" che costituisce il compendio di canoni etici consolidati ed è espressione del principio di autogoverno della Avvocatura e del tempestivo autonomo adeguamento di quei canoni alle esigenze che dalla società civile si riverberano nel tempo anche sui Soggetti protagonisti della Giustizia.

Il preordinato *non expedit* del Governo alla previa consultazione, nella soggetta materia, del Consiglio Nazionale Forense non può, del resto, trovare giustificazione nell'asserito carattere di misure urgenti e indeclinabili – come si trattasse di provvedimenti calmieratori – allorchè esse vanno ad incidere vistosamente su principi di diritto civile afferenti la natura della prestazione professionale e sul contenuto di norme di deontologia forense.

Era stato, perciò, del tutto giustificato l'appello già rivolto a Lei, Signor Presidente, dai Consigli degli Ordini Forensi affinché non venisse promulgato il Decreto Legge n. 223/2006.

Ora, in seguito alla avvenuta conversione nella Legge n. 248/2006, esso è tuttavia entrato a far parte dell'ordinamento. Dovrà, come ogni legge, essere rispettato. Ma ne verrà, sicuramente, sollevata questione di legittimità costituzionale. E si attiveranno, comunque, iniziative in sede legislativa per lo stralcio dal testo varato di tali impropri contenuti.

A prescindere però dai plurimi profili, sotto i quali è prospettabile la violazione della Costituzione, e dallo stesso contenuto tecnico e di merito della normativa in questione, già ampiamente sviscerato e dibattuto, ci preme, Signor Presidente sottolineare che il *vulnus* inferto ha determinato una crisi di rapporti istituzionali non componibile e grave.

Anche se ciò nella classe politica appare in prevalenza inavvertito o sottovalutato, tale crisi investe direttamente il "bene Giustizia" e i valori e le garanzie che ne costituiscono parte integrante a tutela del cittadino.

Il difetto culturale, prima ancora che di correttezza costituzionale, intrinseco alla impostazione del Decreto Legge n. 223/2006 è significativamente palesato dal fatto che, anche relativamente al “bene Giustizia”, il cittadino è stato considerato quale “consumatore” di un servizio (fra i diversi in rassegna) e non già quale Soggetto portatore di un diritto costituzionalmente riconosciuto e per l’affermazione del quale la Avvocatura è costituita quale insostituibile presidio.

Il conflitto ingeneratosi con la adozione, prima, e con la avvenuta conversione del Decreto Legge n. 223/2006 è manifestazione di una vertenza che, avendo quale posta in gioco il riconoscimento ovvero il disconoscimento di alcuni principi-cardine, non si presta a transazioni, mentre richiama l’Avvocatura alla prosecuzione ad oltranza dell’agitazione già stata promossa in parallelo allo svolgimento dell’*iter* legislativo, agitazione che non può rientrare con l’epilogo, assolutamente insoddisfacente, dell’*iter* medesimo.

Signor Presidente,

Ella converrà che il *munus publicum* connotato alla professione dell’Avvocato – alla cui valorizzazione o alla cui compressione si sono accompagnate sempre, rispettivamente, fasi storiche di affermazione dei principi liberali ovvero fasi di oscurantismo totalitario – non possa essere confinato al solo momento della celebrazione processuale, come taluno vorrebbe. Ciò in quanto proprio per la sua funzione di *officium* vindice di diritti primari del cittadino, il ruolo e la figura dell’Avvocato nella società civile devono essere considerati nella loro integralità e interezza ed il Consiglio Nazionale Forense e gli Organi rappresentativi nazionali dell’Avvocatura ne devono essere riconosciuti quale naturale espressione istituzionale.

Senza il riconoscimento, anch’esso essenziale, della dignità e della tutela costituzionale dell’Avvocatura, la Giustizia non può funzionare.

Sarebbe grave se, di fronte ad una Magistratura che vuole essere considerata *corpus* intangibile e unitario, nonostante l’assolvimento di funzioni separate quali sono quelle del reggere la Pubblica Accusa e del pronunciare sentenze, l’Avvocatura non fosse elevata a paritaria dignità costituzionale, quale imprescindibile contrappeso nel realizzare il bilanciamento degli interessi che sono in gioco nell’assicurare la Giustizia e nel farne funzionare, con l’equilibrio indispensabile, i delicatissimi meccanismi.

Vogliamo quindi fermamente segnalare alla Sua sensibilità, quale massimo garante istituzionale, e alla Sua alta responsabilità, quale Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’esigenza che, in parallelo alle norme assicuranti le prerogative del C.S.M. nell’esprimere pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l’Ordinamento giudiziario, l’Amministrazione della Giustizia e ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie (art. 10 L. n. 195/1958), sia anzitutto riconosciuto al Consiglio Nazionale Forense una piena potestà di autoregolamentazione deontologica della professione di Avvocato; sia inoltre recepito a livello di Governo Nazionale e di Parlamento della Repubblica il principio politico della previa consultazione del Consiglio Nazionale Forense e degli Organi rappresentativi nazionali dell’Avvocatura italiana ogni volta che siano promosse iniziative legislative nelle materie sopra richiamate, ovvero incidenti sull’assolvimento della professione forense.

L’Avvocatura italiana si avvia al suo Congresso nazionale con proposte precise e articolate di riforma dell’Ordinamento professionale forense.

Esse costituiranno, anche nella dialettica del confronto, un riferimento essenziale per le iniziative legislative. Queste dovranno comunque tutelare la specificità della professione forense, l'autogoverno regolamentare e disciplinare, la valorizzazione sia del Consiglio Nazionale Forense che degli Organi rappresentativi nazionali quali massime istituzioni dell'Avvocatura e, in pari tempo, dell'autonomia ed efficienza dei Consigli Circondariali quali organi rappresentativi a livello territoriale.

L'Avvocatura è ben consapevole che una ferma rivendicazione delle proprie prerogative deve essere costantemente sussidiata da una speculare e altrettanto inequivocabile assunzione di responsabilità, collettive e dei singoli iscritti, per corrispondere proprio a quella sottolineata funzione di *munus publicum* intrinseco alla "parte" che spetta all'Avvocato nell'Amministrazione della Giustizia nel nostro Paese.

E' un impegno che ciascun Avvocato ribadisce.

Signor Presidente,

la professione dell'Avvocato costituisce una scelta di vita non facile.

Ci pare giusto e doveroso – proprio in questi giorni, a cinquant'anni dalla dipartita – concludere con le parole che uno dei Padri della nostra Costituzione e Presidente del Consiglio Nazionale Forense, tessendo l'elogio di un collega scomparso, dedicava a quella professione che Egli aveva con eccezionale prestigio onorato. Tali nobili parole rivestono, anzitutto, significato di insegnamento e di precetto morale per ciascun Avvocato.

“L'Avvocatura – affermava Piero Calamandrei – non è una professione facile; può essere un mestiere; può essere un apostolato; può essere un tormento, ma può essere una felicità. Vita faticosa, vita combattuta: ma se uno si convince che l'unico conforto della vita così breve è quello di prodigarsi per gli altri, allora l'Avvocatura è una professione invidiabile e felice”.

Con i sensi della più viva deferenza.

Udine, 12 settembre 2006

Avv. Andrea Mascherin – Presidente dell'Ordine Avvocati di Udine

Avv. Piero Zanfagnini – Vice Presidente dell'Ordine Avvocati di Udine